



**CIRCOLARE N. 10/IR DEL 15 GIUGNO 2009**

**LA PROCEDURA TELEMATICA DI REGISTRAZIONE DEGLI ATTI DI TRASFERIMENTO  
DI PARTECIPAZIONI DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA  
DI CUI ALL'ART. 36, COMMA 1-BIS, D.L. N. 112/2008**

**SOMMARIO:** 1. Premessa. – 2. La nuova procedura telematica di registrazione e di contestuale pagamento delle imposte relativa agli atti di cui all'art. 36, comma 1-*bis*, d.l. n. 112/2008. – 3. La compilazione del modello informatico di richiesta di registrazione. – 4. L'attività degli uffici conseguente alla richiesta di registrazione.



## 1. Premessa

La presente circolare illustra le novità in materia di registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata redatti ai sensi dell'art. 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Come è noto, quest'ultima norma ha previsto che l'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'art. 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale e depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

Per effetto di tale richiamo normativo, il ruolo di intermediario nella procedura in oggetto spetta agli "iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali", vale a dire, considerata la costituzione del nuovo Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, agli iscritti nella sezione A "Commercialisti" dell'Albo unico, in virtù di quanto disposto dall'art. 78, comma 1, del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139<sup>1</sup>.

Per gli opportuni chiarimenti in ordine alla nuova disciplina si rinvia alle nostre circolari n. 5/IR del 18 settembre 2008<sup>2</sup>, che illustra gli adempimenti da porre in essere e il ruolo svolto dall'intermediario nella procedura in oggetto, e n. 6/IR del 22 ottobre 2008<sup>3</sup>, in cui sono esaminati l'ambito oggettivo di applicazione della nuova disciplina e la natura e il contenuto degli obblighi del professionista/intermediario.

Con riferimento agli adempimenti di natura tributaria relativi alla registrazione dell'atto di trasferimento e al pagamento delle imposte correlate, il comma 1-*bis* dell'art. 36 del d.l. n. 112/2008 ha fatto salva la disciplina applicabile agli atti in argomento.

Il legislatore ha pertanto esteso agli atti di trasferimento sottoscritti con firma digitale ai sensi del citato comma 1-*bis* il trattamento ai fini delle imposte di registro e di bollo previsto con riferimento ai corrispondenti atti formalizzati per atto pubblico o scrittura privata autenticata ai sensi del secondo comma dell'art. 2470 del codice civile<sup>4</sup>.

La norma tuttavia non prevedeva, al riguardo, l'attribuzione di specifici obblighi al professionista/intermediario, per cui i soggetti obbligati a richiedere la registrazione dell'atto e ad effettuare il pagamento delle imposte correlate erano, in ogni caso, le parti contraenti, alle quali veniva comunque riconosciuta la facoltà di delegare l'effettuazione di detti adempimenti ad un terzo<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup> In tal senso, cfr. la nostra circolare n. 5/IR del 18 settembre 2008, par. 1. L'art. 78 del d.lgs. n. 139/2005 detta le disposizioni di coordinamento relative alla costituzione dell'Albo unico. Ai sensi del comma 1 del citato art. 78, "a decorrere dal 1° gennaio 2008, i richiami agli «iscritti negli albi dei dottori commercialisti» o ai «dottori commercialisti», nonché i richiami agli «iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali» o ai «ragionieri e periti commerciali» contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo".

<sup>2</sup> "Il trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata. Prime note operative".

<sup>3</sup> "Il trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata per atto tra vivi alla luce della l. n. 133/2008".

<sup>4</sup> Sul punto, cfr. la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 58/E del 17 ottobre 2008.

<sup>5</sup> Quest'ultimo doveva essere dotato di procura speciale conferita ex art. 63, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Il più delle volte, il terzo delegato era proprio il professionista/intermediario incaricato del deposito dell'atto di trasferimento al registro delle imprese.



In sede di prima applicazione della nuova disciplina, tali adempimenti dovevano peraltro essere effettuati con le modalità tradizionali, con evidenti complicazioni di carattere operativo derivanti dalla mancanza di una procedura telematica di registrazione e pagamento delle imposte: era dunque necessario recarsi personalmente presso l'ufficio dell'Agenzia delle entrate per presentare la richiesta di registrazione allegando alla stessa il supporto di memorizzazione (es.: CD o DVD) contenente l'atto sottoscritto con firma digitale da registrare, la ricevuta attestante il pagamento dell'imposta di registro (modello F23) e i contrassegni sostitutivi delle marche da bollo, che dovevano essere stati previamente acquistati presso gli intermediari convenzionati<sup>6</sup>.

Al fine di superare definitivamente dette difficoltà, il legislatore è intervenuto in materia con l'art. 16, comma 10-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, assoggettando gli intermediari abilitati ai sensi dell'art. 31, comma 2-*quater*, della legge n. 340/2000 all'obbligo di richiedere la registrazione, per via telematica, degli atti di trasferimento delle partecipazioni di cui all'art. 36, comma 1-*bis*, d.l. n. 112/2008, nonché di pagare contestualmente, sempre in via telematica, le imposte autoliquidate in sede di richiesta di registrazione, attribuendo altresì agli stessi la qualifica di responsabili d'imposta ai sensi dell'art. 57, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Il successivo comma 10-*ter* del citato art. 16 ha infine demandato ad un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la definizione dei termini e delle modalità di esecuzione per via telematica dei predetti adempimenti. Tale provvedimento è stato emanato il 1° aprile 2009<sup>7</sup> ed è entrato in vigore<sup>8</sup>, in conformità alla legge 27 luglio 2000, n. 212<sup>9</sup>, dal successivo 1° giugno, vale a dire dal sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate<sup>10</sup>.

Di seguito illustriamo la nuova procedura telematica di registrazione e pagamento delle imposte relativa agli atti di trasferimento di partecipazioni di società a responsabilità limitata di cui all'art. 36, comma 1-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

Per un maggiore approfondimento dei profili operativi, si rimanda alla visione della Guida operativa *on-line* n. 1/09 reperibile a partire dal 18 giugno 2009 sul sito [www.cndcec.it](http://www.cndcec.it), nella sezione Studi e Ricerche-Commissioni/Tecnologie informatiche e innovazione studi/Studi e Ricerche.

---

<sup>6</sup> Ad esempio, rivenditori di generi di monopolio.

<sup>7</sup> Con prot. n. 42914/2009. Il provvedimento è consultabile su *internet* all'indirizzo [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it), sezione Documenti, voce "Provvedimenti del Direttore soggetti a pubblicità legale".

<sup>8</sup> Cfr. par. 11.1 del provvedimento direttoriale 1° aprile 2009.

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 212/2000, recante "disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", "in ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti".

<sup>10</sup> Si ricorda che dal 1° gennaio 2008, a norma dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali sui rispettivi siti *internet* tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale.



## **2. La nuova procedura telematica di registrazione e di contestuale pagamento delle imposte relativa agli atti di cui all'art. 36, comma 1-bis, d.l. n. 112/2008**

Con l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° aprile 2009, la procedura di registrazione degli atti di trasferimento delle partecipazioni di s.r.l. di cui all'art. 36, comma 1-bis, del d.l. n. 112/2008 risulta notevolmente semplificata, essendo ora possibile eseguire gli adempimenti connessi alla richiesta di registrazione dell'atto di trasferimento e al pagamento delle imposte correlate, con modalità esclusivamente telematiche.

Il provvedimento direttoriale, come anticipato in premessa, da' attuazione a quanto stabilito dal comma 10-bis dell'art. 16 del d.l. n. 185/2008, che ha attribuito l'obbligo di effettuare i predetti adempimenti al professionista/intermediario incaricato del deposito presso il registro delle imprese dell'atto di trasferimento.

A decorrere dal 1° giugno 2009, l'intera procedura finalizzata a detto deposito può essere dunque gestita in via telematica, con riflessi positivi in termini di semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative<sup>11</sup>.

Per quanto concerne, in particolare, l'obbligo di pagamento delle imposte relative all'atto di trasferimento, si ricorda che il professionista/intermediario risponde in qualità di responsabile d'imposta ai sensi dell'art. 57, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 131/1986.

L'obbligazione del professionista, che rimane pur sempre un soggetto terzo rispetto a coloro che manifestano la capacità contributiva oggetto di imposizione, è dunque una tipica obbligazione solidale dipendente che resta circoscritta al pagamento della sola imposta principale dovuta in sede di richiesta di registrazione<sup>12</sup> e non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive eventualmente richieste dall'ufficio successivamente alla registrazione<sup>13</sup>.

Non essendo il professionista/intermediario espressamente annoverato tra i soggetti obbligati a richiedere la registrazione di cui alle lettere b) e c) dell'art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986, si pone il dubbio se allo stesso si rendano applicabili le disposizioni previste dal successivo art. 58 in materia di surrogazione all'amministrazione finanziaria<sup>14</sup>. Motivi di ordine sistematico depongono a favore di un'estensione della

---

<sup>11</sup> L'entrata a "regime" della nuova procedura telematica è stata preceduta da una fase di sperimentazione effettuata, su intesa tra l'Agenzia delle entrate e il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, nel periodo dal 6 al 18 maggio 2009. Al riguardo, il par. 11.2 del provvedimento direttoriale 1° aprile 2009 dispone che la registrazione degli atti effettuata in regime di sperimentazione ha validità a tutti gli effetti di legge. Per i chiarimenti relativi alle modalità di effettuazione degli adempimenti nel periodo di sperimentazione, cfr. la nota informativa del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili n. 36 del 28 aprile 2009.

<sup>12</sup> A tal fine, il par. 9.2 del provvedimento direttoriale 1° aprile 2009 dispone che "l'ufficio presso il quale è stato registrato l'atto provvede, qualora ne ricorrano i presupposti, al recupero dell'imposta principale nei confronti dei soggetti di cui al punto 1.1 [n.d.r.: *intermediari abilitati ai sensi dell'art. 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340*], in conformità alle disposizioni contenute nel DPR 26 aprile 1986, n. 131". In giurisprudenza, sulla natura e sui riflessi procedurali dell'obbligazione del responsabile d'imposta, cfr., tra le altre, Cass. 21 febbraio 2007, n. 4047.

<sup>13</sup> Nella specie, essendo l'imposta dovuta in misura fissa ed autoliquidata da parte del professionista, saranno piuttosto rare le ipotesi in cui l'ufficio richieda il pagamento di imposte complementari o suppletive.

<sup>14</sup> Ai sensi dell'art. 58 del d.P.R. n. 131/1986, "1. I soggetti indicati nell'art. 10, lettere b) e c), che hanno pagato l'imposta, si surrogano in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione finanziaria e possono, esibendo un certificato



predetta disciplina agli intermediari coinvolti nella procedura in commento, non potendosi far derivare da tale mancata inclusione una disparità di trattamento in ordine alle tutele offerte dalla legge ai diversi soggetti obbligati a corrispondere il tributo in qualità di responsabili d'imposta.

In ordine alla misura dell'imposta di bollo, l'ultimo periodo del comma 10-*bis* dell'art. 16 del d.l. n. 185/2008 stabilisce espressamente l'applicabilità agli atti di trasferimento in oggetto delle disposizioni previste dall'art. 1, comma 1-*bis*.1, n. 3), della tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642<sup>15</sup>. Si tratta della misura fissa di 15,00 euro già prevista per i medesimi atti rogati o autenticati dai notai sottoposti a registrazione con procedure telematiche<sup>16</sup>.

Venendo agli aspetti procedurali, il provvedimento direttoriale del 1° aprile 2009 definisce termini e modalità di esecuzione per via telematica degli adempimenti relativi alla richiesta di registrazione dell'atto di trasferimento e al pagamento delle imposte correlate.

In primo luogo, si stabilisce che tali adempimenti devono essere effettuati avvalendosi del servizio telematico Entratel dell'Agenzia delle entrate, per cui il professionista/intermediario, se sprovvisto della relativa abilitazione, deve chiederne il rilascio, presentando apposita domanda all'ufficio territorialmente competente, corredata da una autocertificazione attestante l'iscrizione all'Albo e l'assenza di provvedimenti di sospensione o di radiazione che, in base all'art. 8 del decreto 31 luglio 1998<sup>17</sup>, comportano la revoca dell'abilitazione<sup>18</sup>.

Per il pagamento telematico delle imposte di registro e di bollo dovute in sede di richiesta di registrazione è inoltre necessario che il professionista/intermediario sia titolare di un conto corrente presso un istituto di credito convenzionato con l'Agenzia delle entrate per la modalità di pagamento "F24 on-line"<sup>19</sup>.

Per quanto concerne i requisiti dell'atto di trasferimento delle partecipazioni societarie, l'art. 36, comma 1-*bis*, del d.l. n. 112/2008 prevede che esso sia sottoscritto dalle parti con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici.

Nella nostra circolare n. 5/IR del 18 settembre 2008<sup>20</sup> avevamo precisato che, onde garantire l'immutabilità nel tempo del documento informatico recante l'atto di trasferimento, lo stesso doveva essere salvato nel formato

---

dell'ufficio del registro [*n.d.r.: ufficio dell'Agenzia delle entrate*] attestante la somma pagata, richiedere al giudice del luogo in cui ha sede il loro ufficio ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione.

2. L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma dell'art. 642 del codice di procedura civile. Non è ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore".

<sup>15</sup> Come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni.

<sup>16</sup> Con l'attivazione della procedura telematica di registrazione, gli atti di trasferimento di partecipazioni di s.r.l. di cui all'art. 36, comma 1-*bis*, del d.l. n. 112/2008 non risultano, dunque, più soggetti all'imposta di bollo pari a 14,62 euro per ciascun foglio, da corrispondere secondo le modalità ordinarie.

<sup>17</sup> Recante le "modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti".

<sup>18</sup> Cfr. par. 2.1 del provvedimento direttoriale 1° aprile 2009.

<sup>19</sup> Cfr. par. 6.1 del provvedimento in ultimo citato.

<sup>20</sup> V. par. 3.a. della circolare.



PDF/A o in alternativa nel formato TIFF, entrambi utilizzabili in sede di deposito telematico dell'atto presso il registro delle imprese<sup>21</sup>.

Il *software* "Cessione Quote Societarie" messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate<sup>22</sup> per gli adempimenti connessi alla registrazione telematica degli atti di trasferimento *de quibus* consente ora l'allegazione alla richiesta di registrazione di atti salvati esclusivamente nel formato PDF/A<sup>23</sup>, per cui l'utilizzo del formato TIFF deve ritenersi implicitamente inibito anche in sede di successivo deposito dell'atto di trasferimento presso il registro delle imprese.

Come già ricordato, l'atto di trasferimento deve essere sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti con certificato qualificato che non risulti scaduto di validità, revocato o sospeso al momento della sottoscrizione<sup>24</sup>. In merito alla sottoscrizione, il provvedimento direttoriale del 1° aprile 2009 stabilisce che anche l'intermediario, quale soggetto obbligato a richiedere la registrazione, deve sottoscrivere l'atto di trasferimento con la propria firma digitale<sup>25</sup>.

Il medesimo provvedimento richiede infine, quale ulteriore elemento distintivo del documento informatico recante l'atto di trasferimento, l'apposizione della marca temporale al momento dell'ultima firma digitale delle parti<sup>26</sup>.

Ebbene, considerato che la richiesta di registrazione deve essere presentata entro venti giorni dalla data di stipula dell'atto<sup>27</sup> e che l'atto s'intende stipulato nel giorno in cui sono state apposte tutte le firme digitali delle parti contraenti, è opportuno che, in quella stessa data, all'atto venga apposta anche la firma digitale dell'intermediario e la marca temporale<sup>28</sup>.

In ordine alla marca temporale, il *software* "Cessione Quote Societarie" prevede che la stessa sia allegata alla richiesta di registrazione in modo separato (*detached*) rispetto all'atto di trasferimento<sup>29</sup>.

Ne consegue che alla richiesta di registrazione, compilata con modalità informatiche utilizzando il predetto *software* messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, dovranno essere allegati, quanto meno, due *file* distinti: il primo, del tipo ".p7m", recante l'atto di trasferimento sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti e dall'intermediario; il secondo, del tipo ".tsr", recante la marca temporale apposta all'atto coevamente alla data di stipula dello stesso<sup>30</sup>.

---

<sup>21</sup> In tal senso si è espressa la circolare Unioncamere del 22 settembre 2008, prot. n. 14288 PS/odl.

<sup>22</sup> Scaricabile gratuitamente dalla sezione Software del sito web del servizio telematico Entratel.

<sup>23</sup> In tal senso, le istruzioni relative al quadro "Riepilogo" del *software* "Cessione Quote Societarie".

<sup>24</sup> In termini, l'art. 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale" (c.d. "CAD").

<sup>25</sup> Cfr. par. 3.1, lettera a), del provvedimento.

<sup>26</sup> Cfr. lettera b), par. 3.1 in ultimo citato.

<sup>27</sup> Tale termine risulta confermato dal par. 5.1 del provvedimento in esame.

<sup>28</sup> In tal senso si esprimono le istruzioni relative al quadro "Frontespizio" del *software* "Cessione Quote Societarie".

<sup>29</sup> V. le istruzioni relative al quadro "Riepilogo" del *software* in ultimo citato.

<sup>30</sup> Si segnala, al riguardo, che i *file* con estensione ".m7m", generati utilizzando il programma "Dike", costituiscono "buste informatiche" atte a contenere *file* firmati digitalmente e marche temporali. Detti *file*, corrispondendo a un formato proprietario utilizzato dalle Camere di commercio, risultano verificabili soltanto attraverso i servizi di *Infocert*. In particolare, tale formato non risulta interoperabile in quanto la normativa non ha ancora definito le regole tecniche necessarie alla creazione di questo tipo di



Soltanto detti formati sono infatti verificabili con gli strumenti messi a disposizione dai diversi Certificatori accreditati e dal programma "Firma e Verifica".

### **3. La compilazione del modello informatico di richiesta di registrazione**

Una volta predisposti, con le modalità precedentemente indicate, i *file* da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, occorre procedere alla compilazione della richiesta di registrazione avvalendosi del già citato *software* "Cessione Quote Societarie"<sup>31</sup>.

#### ***Prima fase: indicazione dei dati del professionista/intermediario e del conto corrente sul quale addebitare le imposte relative all'atto di trasferimento***

Al suo avvio, l'applicazione richiede, innanzitutto, che siano indicati la tipologia di soggetto responsabile dell'invio telematico<sup>32</sup>, il codice fiscale dell'intermediario obbligato a richiedere la registrazione e i dati necessari per il pagamento telematico delle imposte: codice fiscale dell'intestatario del conto di addebito (che deve coincidere con il codice fiscale dell'intermediario), il numero di conto corrente (che deve essere intrattenuto presso un istituto di credito convenzionato con l'Agenzia delle entrate), il codice ABI, il CAB e il CIN relativi al conto corrente<sup>33</sup>.

Le suddette informazioni non dovranno essere fornite nuovamente nel caso di successivi utilizzi della procedura, ferma restando la possibilità di modificare le stesse selezionando dal Menu "Impostazioni", rispettivamente, la voce "Profilo Utente" oppure la voce "Dati pagamento".

#### ***Seconda fase: compilazione della richiesta di registrazione con i dati relativi all'atto di trasferimento***

Completata la prima fase, occorre procedere alla compilazione dei dati del "Frontespizio", scegliendo dal Menu "File" la voce "Nuova richiesta" e poi selezionando il modulo Dati del quadro "Frontespizio"<sup>34</sup>.

Il primo dato da indicare è costituito dal codice dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate al quale s'intende far pervenire telematicamente la richiesta di registrazione: l'intermediario può selezionare il codice dell'ufficio prescelto dall'elenco a tendina precaricato. Al riguardo, si ricorda infatti che per le scritture private non

---

*file*, con la conseguenza che ogni Certificatore ha creato una propria versione di *file* ".m7m". Si ricorda che il citato programma "Dike" è comunque in grado, partendo da un *file* con estensione ".m7m", di separare il *file* con estensione ".p7m" dalla corrispondente marca temporale con estensione ".tsr".

<sup>31</sup> La versione 1.0.0 del programma è disponibile, dal 1° giugno 2009, nella sezione *Software>Software per intermediari* del sito web del servizio telematico Entratel. In quest'ultima sezione l'Agenzia rende disponibile anche tutti gli aggiornamenti al predetto programma, nonché il *software* di controllo della specifica tipologia di documenti in commento da usare obbligatoriamente prima dell'invio telematico.

<sup>32</sup> Occorre spuntare la casella "Intermediario", unica proposta dall'applicazione.

<sup>33</sup> Al riguardo, si precisa che per i pagamenti in oggetto non è previsto, in ambito SEPA (Single Euro Payments Area), l'obbligo di utilizzare il codice IBAN.

<sup>34</sup> Naturalmente si può riprendere anche la compilazione di una richiesta precedentemente salvata, utilizzando la voce "Apri richiesta".



autenticare la registrazione può essere richiesta a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia, senza vincoli di competenza territoriale<sup>35</sup>.

Subito dopo, l'applicazione evidenzia automaticamente il codice fiscale del professionista che richiede la registrazione, precedentemente indicato nel pannello "Profilo utente".

L'ultima informazione da fornire nel frontespizio è la data di stipula dell'atto di trasferimento che, come già ricordato, coincide con il giorno in cui sono state apposte tutte le firme digitali delle parti contraenti<sup>36</sup>.

Completata la compilazione del frontespizio, occorre selezionare il pannello "Soggetti e Negozi" e procedere alla compilazione del quadro relativo ai Soggetti che intervengono nell'atto e del quadro descrittivo dei Negozi giuridici posti in essere.

Selezionando il modulo 1 del quadro "Dati soggetti", l'applicazione richiede l'inserimento dei codici fiscali delle parti contraenti, specificando anche quelli degli eventuali rispettivi rappresentanti e le relative cariche<sup>37</sup>. Ciascun modulo può contenere fino a cinque parti diverse; nel caso occorresse elencarne più di cinque si dovrà utilizzare un secondo modulo, premendo il pulsante Nuovo modulo, posto in basso a destra della schermata.

Selezionando il modulo 1 del quadro "Dati negozi", l'applicazione richiede l'indicazione dei dati relativi alla transazione e cioè: il codice del negozio giuridico<sup>38</sup>, il valore della transazione<sup>39</sup>, l'imposta di registro da corrispondere<sup>40</sup>.

Ove ne ricorrano le condizioni è possibile spuntare la casella relativa all'esenzione dall'imposta ovvero segnalare la presenza di condizioni sospensive.

Per completare il quadro occorre indicare i codici fiscali, rispettivamente, del dante causa e dell'avente causa: essi possono essere selezionati da una lista che contiene quelli precedentemente indicati nel quadro "Dati soggetti".

Ciascun modulo può contenere i dati di quattro negozi giuridici; in caso di necessità, occorre avvalersi di un secondo modulo, premendo l'apposito pulsante.

La conferma dei dati inseriti si ottiene premendo il tasto "Conferma", che innesca il controllo delle informazioni fornite e la segnalazione di eventuali errori. Premendo, poi, il tasto "Fine" si effettua la definitiva memorizzazione dei dati inseriti nel quadro.

---

<sup>35</sup> Cfr. art. 9, comma 2, del d.P.R. n. 131/1986.

<sup>36</sup> Si è già detto dell'opportunità di far coincidere tale data con quella di apposizione al documento informatico anche della firma digitale dell'intermediario e della marca temporale.

<sup>37</sup> Il *software* propone di scegliere tra le seguenti tipologie di cariche: procuratore, curatore, tutore, rappresentante legale, altro rappresentante, fideiussore.

<sup>38</sup> Il *software* propone unicamente il codice 1114 "cessione di quote di srl".

<sup>39</sup> Vale a dire il corrispettivo di ciascun trasferimento.

<sup>40</sup> Pari a 168 euro per ogni singola transazione (cfr. art. 11 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986). Si ricorda che, secondo la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 225/E del 5 giugno 2008, in caso di cessione di una partecipazione nei confronti di più cessionari, con conseguente frazionamento della stessa, l'imposta di registro nella misura fissa di 168,00 euro si applica sull'atto non già in misura unitaria, bensì moltiplicandola per il numero di disposizioni negoziali in esso contenute. Si segnala tuttavia che tale orientamento non è pacifico, in considerazione del fatto che l'imposizione in misura fissa è collegata alla mera esecuzione della formalità della registrazione e non alla natura o agli effetti scaturenti dall'atto presentato per la registrazione.



### ***Terza fase: visualizzazione del Riepilogo e inserimento degli allegati***

Completato l'inserimento dei dati, la possibilità di proseguire nella compilazione della richiesta viene segnalata dal "semaforo", presente accanto all'icona del quadro contenente il Riepilogo, che diventa di colore verde.

Una volta selezionato il quadro "Riepilogo", il professionista/intermediario deve allegare l'atto di trasferimento, in formato PDF/A<sup>41</sup>, firmato digitalmente dalle parti e dallo stesso intermediario (*file* con estensione “.p7m”) e la marca temporale *detached* (*file* con estensione “.tsr”)<sup>42</sup> apposta all'atto coevamente alla data di stipula dello stesso.

A tal fine occorre utilizzare i relativi tasti funzionali "Allega/Rimuovi" presenti nel quadro in corrispondenza di ciascuna tipologia di documento. L'applicazione da' anche la possibilità di allegare eventuali procure speciali.

Ove ne ricorrano i presupposti, nel quadro è inoltre possibile selezionare il campo “Esente” in corrispondenza dell'imposta di bollo.

In caso di registrazione tardiva<sup>43</sup>, nel quadro sono evidenziati anche gli importi delle sanzioni e degli interessi dovuti, che il *software* calcola in modo automatico alla data di compilazione del quadro in commento.

È sempre necessario visualizzare i dati del Riepilogo in quanto, solo con l'allegazione dell'atto di trasferimento e della corrispondente marca temporale, avviene la generazione del *file* contenente le informazioni relative alla richiesta di registrazione.

Il *file* così generato, contraddistinto dal nome con formato <codice fiscale richiedente registrazione>\_CQS09.cqs, viene memorizzato nella cartella /ARC<sup>44</sup>: un apposito messaggio notifica il salvataggio, nel disco del PC, del *file* in oggetto.

A tal punto, occorre avviare l'applicativo Entratel al fine di sottoporre a controllo il predetto *file*, mediante l'apposita funzione del Menu "Documenti"<sup>45</sup>. Occorre rammentare che, a tal fine, è necessario aver preventivamente installato il *software* di controllo specifico disponibile sul sito *web* di Entratel.

Il *file* controllato e conforme (con estensione ".dcm") deve poi essere autenticato, come di consueto, con le chiavi Entratel del professionista/intermediario<sup>46</sup>, in modo da generare il *file* con estensione ".ccf" da inviare telematicamente all'Agenzia delle entrate.

---

<sup>41</sup> All'apertura della finestra di dialogo relativa alla cartella in cui è stato precedentemente salvato l'atto sottoscritto digitalmente dalle parti contraenti e dal professionista, posizionando il *mouse* sul *file* da allegare è possibile visualizzare il tipo di *file* che si sta per selezionare: il *file* “MIME X\_DTS\_INFOCAMERE” corrisponde al *file* con estensione “.m7m” (che non va allegato); il *file* “MIME PKCS #7” corrisponde al *file* con estensione “.p7m” (che è quello da allegare).

<sup>42</sup> All'apertura della finestra di dialogo relativa alla cartella in cui è stata precedentemente salvata la marca temporale in modo separato, posizionando il *mouse* sul *file* da allegare è possibile visualizzare il tipo di *file* che si sta per selezionare: il *file* “MIME TIMESTAMP REPLY” corrisponde al *file* con estensione “.tsr” (che è quello da allegare).

<sup>43</sup> Come già ricordato, il professionista/intermediario deve trasmettere telematicamente la richiesta di registrazione entro venti giorni dalla data di stipula dell'atto (cfr., in tal senso, par. 5.1 del provvedimento direttoriale 1° aprile 2009).

<sup>44</sup> Il percorso completo di installazione della cartella è il seguente: “C:\UnicoOnLine\CQS09\arc”.

<sup>45</sup> Preventivamente, è pertanto necessario installare sul PC l'apposito *software* di controllo messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate.



Il provvedimento direttoriale del 1° aprile 2009 dispone che in caso di irregolare funzionamento del servizio Entratel, l'esecuzione degli adempimenti connessi alla registrazione dell'atto di trasferimento è effettuata secondo le modalità vigenti anteriormente all'entrata in vigore del provvedimento stesso, vale a dire mediante la procedura "transitoria" brevemente richiamata in premessa e più ampiamente illustrata nella nostra circolare n. 5/IR del 18 settembre 2008<sup>47</sup>.

A tal fine, si considera irregolare funzionamento del servizio Entratel l'interruzione dello stesso per l'intera durata giornaliera della sua erogazione. Di tale irregolare funzionamento l'Agenzia delle entrate dà tempestiva comunicazione con i mezzi ritenuti più appropriati<sup>48</sup>.

#### 4. L'attività degli uffici conseguente alla richiesta di registrazione

In seguito all'invio telematico della richiesta di registrazione, l'Agenzia delle entrate provvede al controllo del *file* trasmesso. Quest'ultimo può essere scartato per uno dei seguenti motivi:

- a) mancato riconoscimento del codice di autenticazione;
- b) codice di autenticazione duplicato per effetto di *file* inviato erroneamente più volte;
- c) *file* non elaborabile in quanto non conforme alle specifiche tecniche per la trasmissione;
- d) mancata o erronea indicazione degli estremi necessari per il pagamento telematico di quanto dovuto.

In simili circostanze, lo scarto del *file* è comunicato, per via telematica, al professionista/intermediario che ne ha effettuato la trasmissione. Tutti i dati contenuti nel *file* scartato sono respinti e la trasmissione non si considera effettuata<sup>49</sup>.

In caso di esito positivo del controllo, l'Agenzia delle entrate trasmette, per via telematica, apposite comunicazioni con cui<sup>50</sup>:

- a) attesta la ricezione del *file* contenente l'atto di trasferimento delle partecipazioni trasmesso dall'intermediario unitamente ai dati per il pagamento delle imposte; indica gli estremi di registrazione attribuiti all'atto stesso; restituisce l'atto sottoposto a registrazione;
- b) attesta l'esito dell'addebito delle imposte, comunicato all'Agenzia dagli istituti di credito.

La registrazione dell'atto si considera effettuata il giorno in cui i dati sono correttamente ricevuti per via telematica dall'Agenzia delle entrate<sup>51</sup>.

Qualora ne ricorrano i presupposti, l'ufficio presso il quale è stato registrato l'atto provvede al recupero dell'imposta principale nei confronti del professionista/intermediario che ha trasmesso la richiesta di registrazione, in conformità alle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 131/1986<sup>52</sup>.

---

<sup>46</sup> L'utilizzo di certificati di autenticazione Entratel di altri soggetti (si pensi, ad esempio, a quello proprio dell'associazione professionale nella quale l'intermediario incaricato svolge la propria attività) genera un errore bloccante in sede di trasmissione telematica del *file* all'Agenzia delle entrate.

<sup>47</sup> Cfr. par. 4 della circolare.

<sup>48</sup> In tal senso, par. 10 del provvedimento direttoriale.

<sup>49</sup> In termini, il par. 7 del provvedimento direttoriale 1° aprile 2009.

<sup>50</sup> Cfr. par. 8 del provvedimento in ultimo citato.

<sup>51</sup> In termini, par. 9.1 del provvedimento in esame.



Per l'acquisizione delle ricevute prodotte dal servizio telematico<sup>53</sup> occorre connettersi al sito *web* di Entratel, accedere alla sezione "Ricevute", selezionare le ricevute da prelevare e scaricare sul PC il *file* compresso con estensione ".rcc"<sup>54</sup>.

Avviando l'applicazione Entratel, occorre scegliere dal Menu "Ricevute" la voce "Apri" e poi selezionare i *files* precedentemente scaricati, in modo da decomprimerli, utilizzando, come di consueto, il certificato di autenticazione Entratel.

Sono in tal modo generati un *file* con estensione ".rel" per il *file* ricevuta in formato testuale attestante l'esito della registrazione ovvero i motivi che hanno generato il mancato accoglimento, un *file* con estensione ".rel.p7m", da allegare alla richiesta di deposito dell'atto di trasferimento presso il registro delle imprese (in Fedra o programma compatibile).

La ricevuta con estensione ".rel.p7m" contiene al suo interno l'atto di trasferimento sottoscritto digitalmente dalle parti e dal professionista, la marca temporale nonché gli estremi di registrazione dell'atto stesso. Tale ricevuta non deve essere aperta con l'applicazione di firma digitale per non comprometterne l'integrità.

Si fa presente che per la corretta elaborazione delle ricevute è indispensabile installare la versione 4.6.4 o successive dell'applicazione Entratel.

Nel primo periodo di attivazione della procedura di registrazione telematica degli atti in oggetto, fino al 15 luglio 2009, essendo in corso le necessarie verifiche tecniche, non è tuttavia ancora assicurata la compatibilità del *file* con estensione ".rel.p7m" con il *software* utilizzato dalle Camere di commercio. È pertanto consigliabile che alla richiesta di deposito dell'atto presso il registro delle imprese siano allegati (in Fedra o programma compatibile) l'atto originale di cessione con firme e marca temporale con estensione ".m7m" e la ricevuta di registrazione rilasciata da Entratel in formato ".txt" salvata attraverso la procedura di stampa, mediante stampante *postscript*, firmata digitalmente dal professionista incaricato. In alternativa si potrà inserire nel quadro note del modello di domanda di iscrizione dell'atto al registro delle imprese l'autocertificazione nella quale si attesta l'avvenuta registrazione dell'atto informatico allegato, con gli estremi di registrazione.

---

<sup>52</sup> Cfr. par. 9.2 del medesimo provvedimento.

<sup>53</sup> Il servizio telematico produce tre tipologie di ricevute, ognuna da scaricare autonomamente: 1) una ricevuta "*nomefile\_CQS00.rcc*", contenente in formato testuale (è un ".txt") l'esito della registrazione ovvero i motivi del mancato accoglimento; 2) una ricevuta "*nomefile\_CQT00.rcc*", in formato XML, firmata con la chiave dell'Agenzia delle Entrate la cui estensione, dopo la decompressione, è ".rel.p7m", contenente i dati dell'avvenuta registrazione nonché l'atto firmato digitalmente dalle parti e dall'intermediario e la marca temporale trasmessi con la richiesta di registrazione; 3) una ricevuta "*nomefile\_CQU00.rcc*", contenente l'attestazione di addebito delle imposte sul conto corrente del professionista incaricato (quest'ultima ricevuta non è prodotta contestualmente alle prime due).

<sup>54</sup> Il *file* in oggetto va memorizzato nella seguente cartella di destinazione: "C:\Entratel\ricezione\".